

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 193

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

(Parere ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 febbraio 2010)



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*





Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prot GAB-2010-0006154 del 23/02/2010

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.



Stefania Prestigiacomò

Sen. Renato Schifani
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto interministeriale recante regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stato predisposto ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'ISPRA, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato istituito dall'art. 28, comma 1, del predetto d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per svolgere le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, già proprie dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

L'ISPRA svolge attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche di protezione dell'ambiente nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, di indirizzo e coordinamento tecnico della formazione ambientale nei confronti delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell'ambiente. Quanto alla natura del nuovo soggetto istituzionale, nel parere del 18 marzo 2009 n. 3430/2008, il Consiglio di Stato ha ritenuto che "i soggetti soppressi che confluiscono nel nuovo Istituto configurano una nuova soggettività giuridica riconducibile alla figura dell'Ente di ricerca".

Il comma 3 del citato art. 28 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, siano determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente ha nominato un commissario e due subcommissari.

Il processo di avvio dell'ISPRA ha comportato, sotto la gestione commissariale, l'unificazione della gestione di numerosi servizi di supporto, quali i servizi informatici e di rete, le attività e servizi di formazione su temi ambientali, il portale web, la Biblioteca, le attività di carattere giuridico-legale, la programmazione, monitoraggio, controllo ed attivazione delle attività delle strutture ISPRA, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, le attività di comunicazione, informazioni in rete, editoria, eventi, nonché la gestione unitaria dei procedimenti amministrativi, economici, finanziari, contabili e di rendicontazione.

L'**articolo 1** dello schema di decreto, dando seguito anche alle indicazioni del Consiglio di Stato, qualifica espressamente l'ISPRA come ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal regolamento in esame, nonché da uno statuto deliberato ed emanato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legge n. 112/2008. L'ISPRA è organo tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente; come tale, è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali. La sede dell'ISPRA è stabilita in Roma; per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'ISPRA può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.

L'**articolo 2** riassume le funzioni istituzionalmente spettanti ad ISPRA: attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione nonché informazione e formazione in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma; funzioni già di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS. Con riferimento a tali attività, l'ISPRA promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui al successivo articolo 14, lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.

L'**articolo 3** reca disposizioni finanziarie e contabili sull'Istituto, in particolare attraverso la ricognizione delle risorse disponibili. Si prevede perciò che i fini istituzionali siano perseguiti con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali, con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni, con i proventi

derivanti dalle attività di promozione, consulenza, vendita di servizi e prodotti e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni. Si prevede inoltre che per l'amministrazione e la contabilità l'Istituto emani apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. L'Istituto è sottoposto alle disposizioni di cui alla legge n. 720/1984 sul sistema di tesoreria unica, ed è inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.

L'**articolo 4** stabilisce che sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente e i componenti degli organi collegiali durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; agli stessi spettano gli emolumenti da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I successivi articoli delineano le funzioni e le competenze dei singoli organi.

L'**articolo 5** prevede che il presidente dell'ISPRA sia nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente. Al presidente è rimesso il compito di assicurare l'unità di indirizzo delle attività dell'ente; inoltre, allo stesso è attribuita la responsabilità di predisporre il piano triennale delle attività e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive del Ministro e tenendo conto delle proposte e dei suggerimenti formulati dal Consiglio scientifico di cui al successivo articolo 8, disporre l'esecuzione e stipulare la Convenzione con il Ministro che regola i rapporti dell'Istituto con il Ministero. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno. Infine, il presidente convoca e presiede il consiglio scientifico.

L'**articolo 6** prevede che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e scelti tra persone con competenze tecniche, scientifiche e gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro. In particolare, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti; verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività; delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le

variazioni di bilancio; delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, nonché il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali; delibera il piano triennale delle attività; nomina il direttore generale, su proposta del presidente. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, prevedendosi per l'adozione delle delibere la maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevalendo quello del presidente.

L'**articolo 7** regola le funzioni del collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre i rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente.

In merito, l'art. 17, comma 35-octies, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, ha da ultimo disposto che, atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il componente effettivo con funzioni di presidente sia designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede che, tra i due componenti effettivi designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, almeno uno sia scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

L'**articolo 8** definisce le funzioni del consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e composto dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto; un componente, al quale non è attribuito alcun emolumento aggiuntivo, è eletto dal personale tecnico-scientifico dell'Istituto. Il consiglio, che si riunisce ogni tre mesi, formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal d.lgs. n. 204/1998, gli strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.

L'**articolo 9** introduce, conformemente a quanto avviene nel comparto degli enti di ricerca, la figura del direttore generale, assunto con contratto triennale di diritto privato rinnovabile una sola volta e nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di

adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento. Tra esse, si prevede esplicitamente che il direttore (il quale, se espressamente invitato, interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione) sia responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto, dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché che eserciti i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione con il Ministro. Il direttore, inoltre, ha la competenza ad instaurare le liti e a resistervi con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato. Infine, al direttore è attribuita la competenza a predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati della gestione, lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale, nonché la proposta al consiglio di amministrazione delle eventuali variazioni al bilancio nonché dello schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilità.

L'**articolo 10** è dedicato al regime delle incompatibilità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore generale. In particolare, se dipendenti pubblici, tali soggetti sono collocati in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla data di insediamento, ed i posti resi liberi presso l'amministrazione di provenienza sono resi indisponibili per la durata del mandato non potendo essere coperti da altro personale. Gli stessi soggetti non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, né essere componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Infine, si prevede che non possano essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'Istituto.

L'**articolo 11** è dedicato ai profili del controllo e della vigilanza. Per quanto riguarda il primo profilo, si prevede che la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della l. n. 259/1958, e che le deliberazioni concernenti la pianta organica, il regolamento di amministrazione e contabilità, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali siano sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono individuate le ulteriori deliberazioni e gli ulteriori atti a sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio di previsione dell'ISPRA è deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, mentre il rendiconto generale è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Per quanto attiene ai rapporti con il Ministero vigilante, si prevede inoltre che il Ministro dell'ambiente e l'ISPRA stipulino una convenzione triennale con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale vengono individuati i servizi e le

attività demandati all'Istituto e i relativi obiettivi programmatici, le risorse allo scopo disponibili e gli indicatori in base ai quali misurare l'andamento di tali attività, nonché i meccanismi di monitoraggio, e sono prefigurate le condizioni idonee ad assicurare l'efficace esercizio della vigilanza sull'operato dell'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi.

Il Presidente, anche con riferimento agli obiettivi programmatici contenuti nella convenzione, trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto; nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive emanate dal Ministro o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, il Ministro può disporre la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di dodici mesi.

L'**articolo 12** prevede la possibilità per l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, nell'ambito delle proprie competenze e purché sia garantito prioritariamente l'efficace svolgimento delle attività ricomprese nella convenzione, di svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, anche internazionali, ed inoltre di partecipare o costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ove non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.

L'**articolo 13** prevede che lo statuto dell'ISPRA sia approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, prescrivendo che vi sia assicurata la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, e disciplinato il servizio di controllo interno, che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.

L'**articolo 14** prevede l'istituzione, presso l'Istituto, del Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale. Attraverso tale organismo l'ISPRA può svolgere altresì le funzioni di cui all'art. 9, comma 4 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Tale disposizione prevede infatti che l'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante, assicuri il coordinamento delle attività concernenti la rimozione ed il trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto presenti su aree pubbliche o private,

realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

L'articolo 15 dispone, infine, che in sede di prima applicazione del regolamento, all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per assicurare la continuità delle procedure di spesa.

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lo schema di decreto interministeriale in esame è stato predisposto a termini delle previsioni contenute nell'art. 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si è tenuto conto, così come previsto dalla norma di legge, dell'esigenza di realizzare adeguati risparmi a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi.

Si segnalano, pertanto, gli importi precedentemente erogati e le fonti di riferimento per l'individuazione degli importi dei compensi già previsti per i componenti degli organi degli enti soppressi contestualmente all'istituzione di ISPRA.

Il Decreto interministeriale MEF-MATTM 4/05/2009 aveva stabilito per l'ex-APAT i sotto indicati compensi annui:

Presidente del Consiglio di amministrazione	€ 97.000,00
Consiglieri (n. 3)	€ 19.500,00 x 3 consiglieri
Presidente del Collegio dei Revisori	€ 16.000,00.
Componente effettivo del Collegio	€ 13.000,00
Componente supplente del Collegio	€ 2.500,00

Il compenso riconosciuto al Direttore Generale ammontava a circa € 235.000,00.

Per l'ex-INFS, il DPCM 26/10/2006 aveva stabilito i sotto indicati compensi annui:

Presidente del Consiglio di amministrazione	€ 46.356,80
Consiglieri (n. 3)	€ 8.228,33 x 3 consiglieri
Presidente del Collegio dei Revisori	€ 6.582,69
Componente effettivo del Collegio	€ 5.485,46

Il compenso riconosciuto al Direttore Generale ammontava a circa € 101.653,55.

Per l'ex ICRAM non risulta essere stato mai predisposto un apposito decreto ministeriale e si è proceduto in via transitoria, da ultimo con delibera del C.d.A. dell'Istituto 5/01/2007, alla determinazione dei seguenti importi:

Presidente del Consiglio di amministrazione	€ 51.645,00 (risultante da precedente disposizione C.d.A.)
Consiglieri	€ 10.000,00 ciascuno
Collegio dei Revisori (gettone di presenza)	€ 250,00

Il compenso riconosciuto al Direttore Generale ammontava a circa € 124.128,00.

Se ne trae un dato aggregato di spesa dei tre disciolti enti di circa € 310.000 per compensi dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione, circa € 460.000 per i compensi dei tre direttori generali di ex-APAT, ex-ICRAM ed ex-INFS e di circa € 70.000 per i tre collegi dei revisori dei conti.

Ferma restando l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.4, comma 3, e all'art.9, comma 1, del presente decreto, per i quali è previsto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, è facile ipotizzare una riduzione dei costi per gli organi di vertice del nuovo Istituto rispetto alla spesa complessiva di circa € 840.000 necessaria per assicurare i compensi agli organi di vertice dei tre enti soppressi.

Il presente decreto prevede, altresì, all'art. 1, comma 4, che "per il conseguimento dei propri fini istituzionali" l'ISPRA può istituire sedi operative sul territorio nazionale "nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili".

Quanto alle risorse umane disponibili, si osserva che, con Disposizione Commissariale n. 153 del 27 novembre 2008, si è provveduto ad approvare la dotazione organica di ISPRA fissandone la consistenza in n. 1483 unità di personale. Tale provvedimento è stato adottato nel rispetto del termine temporale previsto dall'art. 74 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008 n. 133, e in ossequio ai principi di risparmio ivi contenuti concernenti la riduzione degli uffici dirigenziali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 recante "disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", è stata peraltro esclusa per gli enti pubblici di ricerca l'applicazione del richiamato art. 74, comma 1, lett. c) relativo alla riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. La disposizione commissariale ha ricevuto le prescritte approvazioni dal Ministero dell'Economia e delle finanze e dalla Funzione Pubblica rispettivamente con note del 19 gennaio 2009 e 13 febbraio 2009.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, si osserva che il contributo ordinario dello Stato per il 2009 è stato determinato in circa € 90.000.000,00. Il bilancio di previsione 2009 dell'Istituto ammonta a circa € 116.000.000,00 al netto delle partite di giro, ove la differenza è finanziata con l'avanzo di amministrazione e con fondi esterni provenienti da convenzioni con soggetti terzi.

L'adozione del regolamento in esame fornirà all'ISPRA i necessari presupposti normativi per procedere alla ulteriore razionalizzazione delle funzioni amministrative, già avviata dalla struttura commissariale, come esemplificato in relazione illustrativa, attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Degli ulteriori risparmi derivanti dalla riorganizzazione della struttura amministrativa si darà conto in sede di redazione dello Statuto o del regolamento di organizzazione da sottoporre ai sensi dell'art.13 anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

Tra le misure di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali va ricordata inoltre la disposizione introdotta dall'art. 3-bis del d.l. n. 208 del 30/12/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2009 che ha stabilito che il Collegio dei Revisori dei Conti già operante presso l'APAT esercita le sue funzioni presso l'ISPRA anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti presso l'INFS e l'ICRAM.

All'art. 7 sono ora regolate le funzioni e la composizione del Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente sono designati dal ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre i rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente. L'introduzione della disposizione in commento permette di razionalizzare la composizione e valorizzare il ruolo del Collegio dei revisori dell'ISPRA, assicurandovi la partecipazione di professionalità di qualificazione e rango elevati, con la necessaria esperienza amministrativa e gestionale, per garantire la qualità e l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione contabile dell'Istituto. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione proposta è prevista a valere interamente nell'ambito delle risorse in bilancio dell'ISPRA.

DECRETO INTERMINISTERIALE RECANTE NORME CONCERNENTI LA FUSIONE DELL'APAT, DELL'INFS E DELL'ICRAM IN UN UNICO ISTITUTO, DENOMINATO ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), A NORMA DELL'ARTICOLO 28, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.



Il Ministro dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle finanze

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;

VISTO l'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

VISTO l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 15, comma 2;

VISTO l'articolo 28, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto interministeriale siano definite le norme istitutive dell'Ente, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, contestualmente soppressi, in un unico istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO l'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge 23 luglio 2009, n. 99;

VISTO l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la comunicazione al Consiglio dei Ministri, effettuata nella riunione del

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal presente regolamento, nonché da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 13, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente.
3. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.
4. L'ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.

Art. 2

Compiti istituzionali

1. L'Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.
2. Con riferimento alle attività di cui al comma precedente, l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 14 del presente regolamento, lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni

e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.

Art. 3

Disposizioni finanziarie e contabili

1 Al conseguimento dei fini istituzionali, l'ISPRA provvede:

- a) con il contributo annuale dello Stato;
- b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;
- c) con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni;
- d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza, vendita di servizi e prodotti e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

2. Per l'amministrazione e la contabilità l'Istituto emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

3. L'Istituto è sottoposto alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed è inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.

Art. 4

Organi dell'Istituto

1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9, sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5

Il presidente

1. Il presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) predispone il piano triennale delle attività e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte di cui all'art. 8, comma 2, e stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 11, comma 4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette;

c) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;

d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i relativi atti, nonché provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;

e) convoca e presiede il consiglio scientifico;

f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno;

g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Art. 6

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto.

2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:

a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;

c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio;

d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera inoltre il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il piano triennale delle attività;

e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.

3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. In caso di urgenza, il presidente può convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando ciò si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.

6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 7

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, **scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale**, ed uno supplente sono designati dal ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori contabili ovvero di comprovata capacità giuridico-amministrativa. **Almeno uno di tali componenti è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.**

2. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso è attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del codice civile.

Art. 8

Il consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto:

a) dal **Presidente** e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto;

c) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non è attribuito alcun emolumento aggiuntivo.

2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.

3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.

Art. 9

Il direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto è regolato con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, è nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il direttore generale:

a) è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto;

b) sovrintende ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente regolamento;

c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, anche per le attività non incompatibili con quanto previsto dalla Convenzione di cui all'art. 11, comma 4.

d) instaura le liti e vi resiste con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato;

e) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati della gestione;

f) predisporre lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio.

g) predisporre lo schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilità.

3. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 9-bis

Personale e assetto organizzativo

1. L'ISPRA, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, adegua il proprio ordinamento ai principi dell'articolo 4 e del capo II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale a tempo indeterminato e determinato dell'ISPRA sono disciplinate dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabile agli enti di ricerca.

3. Il personale di ruolo degli enti soppressi di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inquadrato nel ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico. Il numero complessivo delle unità di cui ai relativi profili professionali non può eccedere i limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

4. La direzione dei dipartimenti può essere attribuita a professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi dell'ISPRA o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale. Si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all'ISPRA si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

5. Lo statuto di cui all'articolo 13 è redatto secondo il principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale e del conseguente minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Art. 10

Incompatibilità

1. Se dipendenti pubblici, il presidente e il direttore generale sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla data di insediamento.

2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, né essere componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'Istituto.

Art. 11

Controllo e vigilanza

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento di amministrazione e contabilità sono sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro possono essere individuate ulteriori deliberazioni o ulteriori atti da sottoporre all'approvazione ministeriale.

3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto generale è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale sono trasmessi al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attività, non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili. Nella convenzione si provvede altresì alla identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei servizi ordinari e delle attività ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonché delle misure idonee a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi.

5. Il presidente, anche con riferimento agli obiettivi programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente, trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto.

6. Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive emanate dal Ministro vigilante o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, può essere disposta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di dodici mesi.

Art. 12

Rapporti convenzionali

1. Nell'ambito delle proprie competenze e garantendo prioritariamente l'efficace svolgimento delle attività ricomprese nella convenzione di cui all'articolo 11 del presente decreto, l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, può svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, anche internazionali. L'ISPRA può, altresì, ferma restando la previa comunicazione di cui al periodo precedente, partecipare o costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ove non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.

Art. 13

Statuto

1. Lo statuto dell'ISPRA è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto dell'ISPRA assicura la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, e disciplina il servizio di controllo interno, che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14

Il consiglio federale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, opera, presso l'ISPRA, il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per assicurare la continuità delle procedure di spesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A

Rimodulazione dotazione organica	
Dirigente I°	6
Dirigente II	55
I	80
II	220
III	452
IV	170
V	200
VI	155
VII	135
VIII	10
IX	0
	1483



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

SERVIZIO LEGISLATIVO
Ricevuto

E.prd GAB - 2009 - 0001814 del 22/01/2009

Roma, 19 GEN. 2009

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare
Ufficio di Gabinetto
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

F. dl. Nr. 0004308
P. F. Prot. Entrata Nr. 0149619
Legati:
Sposta a Nota del:

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
- Ufficio di Gabinetto -

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
00186 ROMA

All'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale
Servizio reclutamento,
organizzazione stato giuridico del
personale
00100 ROMA

*APD U.C. 20 GEN. 2009
per la riformulazione
del decreto sui compensi
nei limiti indicati dal
pag. 1000 generale
20/1/2009*

OGGETTO: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Rimodulazione della dotazione organica - Disposizione n. 153 del 27.11.2008.

Si fa riferimento alla nota n. 041385 del 9.12.2008, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la disposizione commissariale n. 153 del 27 novembre 2008, concernente la rimodulazione della propria dotazione organica.

Per effetto dell'articolo 28, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, è stato istituito l'ISPRA e le dotazioni organiche dei tre Enti di ricerca (IRAM, INFS e l'ex APAT) sono confluite nello stesso.

Con il provvedimento in esame, si è provveduto a rideterminare, ad invarianza di spesa, la dotazione organica del nuovo Ente, riducendo o aumentando il numero degli addetti nei vari livelli professionali, con una riduzione finale di 11 unità. Il totale complessivo del personale passa da 1494 a 1483 unità con risparmio di spesa di circa 1.700.000 euro.

A) riguardo, per quanto di competenza, preso atto che l'art. 1, comma 9, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge 9.1.2009, n. 1, ha modificato il comma 1, lett.

2

c. dell'articolo 74, della suddetta Legge, escludendo gli Enti di ricerca dall'obbligo di riduzione della propria dotazione organica, non si hanno osservazioni da formulare sulla delibera in esame.

61

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

dotazione organica			
apat	icram	infs	sommatoria ISPRA
Dirigente I°	7	0	7
Dirigente II	64	1	65
I	109	8	125
II	224	24	262
III	289	20	329
IV	157	6	169
V	191	9	211
VI	116	16	147
VII	111	8	134
VIII	20	4	34
IX	4	3	11
			1494

riduzioni richieste dal legislatore	costo SU		Rimodulazione dotazione organica		Dirigente I°	Dirigente II	Dirigente I°
	costo unitario medio	organico vecchio	Dirigente I°	Dirigente II			
-20%	€ 101.963	€ 12.745.375	6		€ 8.157.040		
-15%	€ 77.631	€ 20.339.322	55		€ 17.078.820		
	€ 59.837	€ 19.686.373	80		€ 27.046.324		
	€ 50.966	€ 8.613.254	220		€ 8.664.220		
	€ 45.299	€ 9.558.089	452		€ 9.059.800		
	€ 40.604	€ 5.968.788	170		€ 6.293.620		
	€ 36.632	€ 4.908.688	200		€ 4.945.320		
	€ 33.646	€ 1.143.964	155		€ 336.460		
	€ 31.866	€ 350.526	135		€ 0		
	totale	€ 83.314.379	1483	0	€ 81.581.604		

RILEVAZIONE PERTINENZE IMMOBILIARI

INDIRIZZO	CITTA'	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE complessiva
EX APAT			
Via Vitaliano Brancali, 48 - Roma	00144 Roma	UFFICI / MAGAZZINI / LOCALI TECNICI	14.700
Via Ciriatalone, 3/7 - Roma	00185 Roma	UFFICI / MAGAZZINI / AUDITORIUM / LOCALI TECNICI	16.640
Via Cesare Pavese, 305/313 - Roma	00144 Roma	UFFICI	2.750
Lungotevere dei Papeschi - Roma	00100 Roma	Deposito libri - BIBLIOTECA	260
Via Paolo di Dono, 3/a	00142 Roma	MAGAZZINO	1.200
Via Di Castel Romano, 100/102	00128 Roma	UFFICI / LABORATORI	2.450
Via Gasparri, 76 - Caserta	Caserta	UFFICI	80
Via S. Polo, 50 - Venezia	30125 Venezia	UFFICI Sede del Servizio Laguna di Venezia	418
Riviera San Nicolò, 54 - Venezia	30126 Venezia	ARCHIVIO documentazione storica (carte della laguna, mappe nautiche, libri)	375
Riviera San Nicolò, 56 - Venezia	30126 Venezia	MAGAZZINI Parzialmente occupato da armadi contenenti documentazione	635
Autorimessa Via Cristoforo Colombo, 20 - Mestre	30170 Mestre (VE)	RIMESSAGGIO di autoveicoli adibiti all'espletamento di funzioni primarie per l'ISPRa già APAT ai sensi dell'art.2 comma 123, Legge n.662/1996	60
Laboratorio galleggianti San Polo, 737 - Venezia	30125 Venezia	LABORATORIO per il trattamento con resine epossidiche di galleggianti dello strumentazione mareografica delle stazioni di rilevamento	7
Cavana di Sestriere Santa Croce, 360 GXI - Venezia	30123 Venezia	RIMESSAGGIO di natanti	80
Laboratorio Mareografico - Castello, 5016/A - Venezia	30124 Venezia	Magazzino di stoccaggio diagrammi mareografici	50
Osservatorio Mareografico - Vicolo Narvesa della Battaglia, 3 05131 Padova	35131 Padova	MAGAZZINO Sede dall'Osservatorio Meteorologico "Magrin" stazione di trasmissione di dati meteorologici e deposito di diagrammi e dati meteo riguardanti la laguna di Venezia	120
Totale			39.825,00
EX ICRAM			
Via di Casalotti n 300 - Roma	Roma	Uffici, Laboratori, Magazzini	5.867,00
	Roma	Laboratori	118,00
Via Salvatore Puglisi n.9 - Palermo	Palermo	Uffici	140,00
Via dei Mille, n.41 - Milazzo	Milazzo (ME)	laboratori/ uffici	310,00
Via Trazzari Murini - Capo d'Orlando	Capo d'Orlando (ME)	magazzino	
Località Brondolo - Chioggia	Chioggia (VE)	Uffici/Laboratori	270,00
Viale Nazzario Sauro n.4 - Livorno	Livorno	Laboratorio	78,00
Calata darsena - Genova	Genova	magazzino	
Totale			6.783,00
EX INFS			
Via Cs Pennaceta 9	Ozzano dell'Emilia	Sede, uffici, foresteria, laboratori, magazzino, fondo agricolo	21.417,00

ALL. 3

8

Mod. UTL015-CON



Au Patignani
4.11.09

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 6316

Roma, addi 4 novembre 2009

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **3754/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

**FUSIONE APAT, INFS, ICRAM
NELL'ISTITUTO ISPRA (ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE)**


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto
E. prot GAB - 2009 - 0026295/UL del 04/11/2009


Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE DIPARTIMENTO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale


Numero 316/09 e data 21/10/2009



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Normativa per gli Atti Consultivi

Adunanza di Sezione del 8 ottobre 2009

NUMERO AFFARE 03754/2009

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare –
Ufficio legislativo -

Schema di decreto interministeriale recante “Norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 29/09/2009 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di

regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso e Considerato:

1. Si tratta dello schema di decreto interministeriale che realizza la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) e dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare), in un unico istituto denominato Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale (ISPRA). La base normativa primaria che dispone tale fusione è costituita dall'art. 28, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008. n. 112. Tutte le funzioni già intestate ai tre enti disciolti e le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, confluiscono nel nuovo soggetto. L'ISPRA svolge dunque attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche di protezione dell'ambiente nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, di indirizzo e coordinamento tecnico della formazione ambientale nei confronti delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell'ambiente. Quanto alla natura del nuovo soggetto istituzionale, come indicato nel parere di questo Consesso del 18 marzo 2009 n. 3430/2008, "i soggetti soppressi che confluiscono nel

nuovo Istituto configurano una nuova soggettività giuridica riconducibile alla figura dell'Ente di ricerca”.

2. E' opportuno ricordare che il citato comma 3 dell' art. 28 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, siano determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente ha nominato un commissario e due subcommissari. La relazione illustrativa del testo in esame ricorda

che il processo di avvio dell'ISPRA ha già comportato, sotto la gestione commissariale, l'unificazione della gestione di numerosi servizi di supporto, quali i servizi informatici e di rete, le attività e servizi di formazione su temi ambientali, il portale web, la Biblioteca, le attività di carattere giuridico-legale, la programmazione, monitoraggio, controllo ed attivazione delle attività delle strutture ISPRA, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, le attività di comunicazione, informazioni in rete, editoria, eventi, nonché la gestione unitaria dei procedimenti amministrativi, economici, finanziari, contabili e di rendicontazione.

3. Lo schema si compone di 15 articoli che disciplinano la fase costitutiva del nuovo ente di ricerca (art. 1), e ne definiscono i compiti istituzionali (art. 2), la disciplina di base di ordine finanziario e contabile (art. 3), gli organi (art. 4), i poteri del presidente (art. 5), del consiglio di amministrazione (art. 6), del collegio dei revisori (art. 7) del consiglio scientifico (art. 8), del direttore generale (art. 9), le incompatibilità (art. 10), i poteri di controllo e vigilanza (11), l'assetto dei rapporti convenzionali che possono essere accessi, (art. 12) , i poteri statuari (art. 13), l'operatività del Consiglio federale che vede la presenza dei legali rappresentanti del sistema delle ARPA – APPA (agenzie regionali e provinciali per l'ambiente). L'ultimo articolo (15) reca disposizioni transitorie e finali. E' di un certo interesse sottolineare che lo schema in esame rinvia ad un successivo statuto (deliberato ed emanato con decreto del Ministro dell'ambiente, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico scientifica da quella amministrativa e la disciplina del servizio di controllo interno. Per l'amministrazione e la contabilità l'Istituto emanerà un apposito regolamento, sulla base delle disposizioni recate dal DPR n. 97 del 2003, che reca la disciplina cornice per tutti gli enti pubblici. La sede dell'ISPRA è stabilita in Roma; per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'ISPRA può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale. I fini istituzionali sono perseguiti con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali, con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni, con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza, vendita di servizi e prodotti e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie. L'Istituto è sottoposto alle disposizioni di cui alla legge n. 720 del 1984 sul sistema di tesoreria unica, ed è inserito nella tabella A allegata alla

stessa legge.

4. Per quanto attiene ai rapporti con il Ministero vigilante, va segnalato che si prevede che il Ministro dell'ambiente e l'ISPRA stipulino una convenzione triennale con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale vengono individuati i servizi e le attività demandati all'Istituto e i relativi obiettivi programmatici, le risorse allo scopo disponibili e gli indicatori in base ai quali misurare l'andamento di tali attività, nonché i meccanismi di monitoraggio, e sono prefigurate le condizioni idonee ad assicurare l'efficace esercizio della vigilanza sull'operato dell'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi. In sede di prima applicazione del regolamento, all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibererà il bilancio unificato, come atto preliminare per assicurare la continuità delle procedure di spesa.

5. Prima di procedere nell'esame di merito la Sezione ritiene che alcuni profili, contenuti nella disposizione primaria che funge da supporto al processo di cui è parte essenziale il testo in esame, vadano svolti in modo più disteso ed articolato. Si ricorda infatti che il citato articolo 28 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, al comma 3, tra l'altro, richiede che il decreto che reca la costituzione del nuovo ente di ricerca, deve determinare "le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto

collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente...”. Si tratta di un profilo di particolare delicatezza e complessità da sciogliere in modo trasparente ed esauriente in avvio della vita istituzionale del nuovo soggetto. Ora questo profilo, demandato al testo in esame, non appare svolto in modo compiuto.

6. La relazione illustrativa informa che nell'ISPRA confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi di APAT, INFS e ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari (un commissario e due sub commissari) di cui al comma 5 del citato art. 28. La disposizione richiamata fa riferimento alle procedure per l'utilizzo del personale: la relazione tecnica (senza firma) informa che la dotazione organica di ISPRA è stata fissata in 1483 unità sulla base di una disposizione del Commissario del 27 novembre 2008 (n. 153). Ora, ammesso che il Commissario abbia provveduto a riconoscere tutte le posizioni professionali sulla base del contratto in vigore (con esclusione di riduzioni delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, sulla base dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 180 del 2008), non si ha alcuna evidenza documentale e normativa di tale assetto e degli effetti relativi in termini di organizzazione, con i relativi risparmi di spesa. La dimostrazione dei risparmi è riferita infatti solo alla fusione degli organi di direzione (Presidente, Consiglieri e componenti del Collegio dei revisori), mentre non si rinviene alcuna disposizione

relativa all'assetto della pianta organica, all'inquadramento, alla distribuzione e all'utilizzo del personale. Non è in gioco solo un profilo di puntuale dimostrazione dei risparmi di spesa attesi, quanto piuttosto un elemento di puntuale svolgimento dei criteri normativi che devono essere affrontati e risolti a livello del testo in esame, che si pone come l'atto costitutivo dell'ente, mentre il d.l. n. 112 del 2008 ne ha segnato l'istituzione e ne ha disciplinato la fase di transizione affidata al Commissario straordinario. Ora, quando l'Ente si costituisce nelle sue forme e finalità ordinarie, (al riguardo si segnala che la legenda dell'art. 1 dovrebbe essere "Costituzione" e non "Istituzione"), la legge ha inteso stabilire che con lo stesso strumento normativo debba essere definito l'assetto del personale e le modalità del suo utilizzo (assetto organico; profili professionali, ecc).

7. Infatti, la fase transitoria, affidata al Commissario, ha assolto alla funzione di non creare soluzioni di continuità nella operatività degli enti ma essa non può surrogare le procedure "per l'assunzione e l'utilizzo del personale .." evocate dalla norma primaria, che devono dunque trovare nella fonte normativa in esame la propria base giuridica a regime. In altri termini ancora, sembra mancare nel testo proprio quella parte destinata a disciplinare in modo stabile il personale ed il suo utilizzo e che è stata affrontata dal Commissario in via d'urgenza in vista dell'assetto a regime, da disciplinare con lo strumento in esame. In questo senso è necessario altresì avere informazioni più dettagliate sulla attuale consistenza di eventuali sedi

in atto operanti sul territorio, riferite ai soggetti confluiti nel nuovo Ente di ricerca, e sulle modalità organizzative con cui si intende attuare questa possibilità di decentrare sedi sul territorio, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. Più in generale sarebbe auspicabile poter ricevere una descrizione più precisa delle funzioni in precedenza intestate agli enti disciolti a fronte della loro ricollocazione nel nuovo soggetto, allo scopo di verificare che non vi sia alcuna novazione di compiti.

8. Nel merito del testo si segnala :

- che in ragione della natura del Consiglio scientifico (art. 8), organo a forte valenza scientifica, con inevitabili connotati di indipendenza, sarebbe opportuno valutare la possibilità che la sua presidenza fosse affidata ad una personalità di assoluto e comprovato rilievo scientifico;
- che sussistono perplessità in ordine alla disposizione di cui all'art. 10, co. 1, seconda parte dello schema di regolamento. La disposizione regolamentare non può infatti legittimamente prevedere che “i posti resi liberi presso l'amministrazione di provenienza sono resi indisponibili per la durata del mandato e non possono essere coperti da altro personale”: tali profili, infatti, attengono non alla disciplina dell'ISPRA, ma a quella delle amministrazioni da cui dovessero eventualmente provenire i dipendenti pubblici nominati presidenti o direttori generali. Una disciplina del genere non può, pertanto, che essere riservata all'ordinamento delle amministrazioni


di provenienza.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'esame del testo in oggetto in attesa che l'Amministrazione proponente fornisca tutti i chiarimenti richiesti nella parte motiva del presente parere interlocutorio.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna




IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

(MARIA BARBAGALLO)



NOTA TECNICA

Con riferimento alle richieste suppletive formulate da questo Ecc.mo Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio sul regolamento di costituzione dell'ISPRA, si forniscono chiarimenti di dettaglio in ordine sia alla situazione delle sedi dell'Istituto sia relativamente alla riduzione di spesa conseguente alla rimodulazione dell'organico.

Per quanto concerne l'attuale consistenza delle sedi dell'istituto si evidenzia che la previsione della possibilità di decentrare sedi sul territorio, tende in realtà a favorire la razionalizzazione delle sedi preesistenti, in particolare quando ci si trovi in presenza, nel territorio di una stessa provincia, di distinti uffici appartenenti agli enti soppressi confluiti in ISPRA.

Per quanto riguarda, invece, l'effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, l'esigenza di realizzare risparmi a regime è stata prioritaria in sede di definizione di tale decreto.

In particolare si osserva, facendo in proposito esplicito riferimento all'art. 9-bis, che la consistenza organica di ISPRA sulle posizioni dirigenziali di 1° e 2° fascia è stata oggetto rispettivamente del taglio del 20% e del 15% con un risparmio potenziale, calcolato sulle attribuzioni economiche di base previste dal vigente contratto dei dirigenti di area VII (dirigenza delle università e degli enti di sperimentazione e di ricerca), valutabile in € 1.000.000.

Quanto al personale dei profili non dirigenziali, ai quali va invece applicato il contratto del comparto ricerca, si osserva che ai sensi dell'art.1, comma 9, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180 recante "disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca" è stata esclusa per gli enti pubblici di ricerca l'applicazione del richiamato art.74, comma 1, lett c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Ciononostante con la consistenza di personale sui livelli proposta nella tabella A, allegata al decreto, si produce un risparmio atteso di spesa di circa €1.700.000, per un onere complessivo di € 81.581.604, frutto della razionalizzazione della pianta organica esistente nei tre enti soppressi (APAT, ICRAM, INFS), e il contestuale snellimento

delle funzioni amministrative garantito attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, anche in virtù del minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

L'operazione, effettuata in occasione dell'adozione della nuova dotazione organica in ISPRA, è stata già sottoposta in quella circostanza al vaglio del MEF che, con l'unita lettera, ne ha condiviso le linee giuridiche ed i risvolti economici.

ALL. 5

Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 528/2010

Roma, addì 15 / 02 / 2010

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **3754/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**FUSIONE APAT, INFS, ICRAM
NELL'ISTITUTO ISPRA (ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE)**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE DIPARTIMENTO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 03754/2009

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare –
Ufficio legislativo

Schema di decreto interministeriale recante “Norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell’art. 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

LA SEZIONE

Vista la relazione, rimessa con nota n.2009- 0021912/UL del 29 settembre 2009, con cui il Ministero procedente – Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Visto il parere istruttorio adottato da questa Sezione nell’Adunanza dell’8 ottobre 2009.

Vista la nota di adempimento n. 0002236/UL (Ufficio legislativo),

in data 21 gennaio 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso e considerato.

1. Come si è già avuto modo di osservare nel parere interlocutorio dell'8 ottobre 2009, lo schema di decreto interministeriale in oggetto realizza la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) , dell'INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) , in un unico istituto denominato Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale (ISPRA). La base normativa primaria che dispone tale fusione è costituita dall'art. 28, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito , con modificazioni, nella legge 133 del 2008. n. 112. Tutte le funzioni già intestate ai tre enti disciolti e le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, confluiscono nel nuovo soggetto. L'ISPRA svolge dunque attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche di protezione dell'ambiente nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, di indirizzo e coordinamento tecnico della formazione ambientale nei confronti delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell'ambiente. Quanto alla natura del nuovo soggetto istituzionale, come già indicato nel parere di questo Consesso del 18 marzo 2009 n. 3430/2008, *“i soggetti soppressi che confluiscono nel nuovo Istituto configurano una nuova soggettività giuridica riconducibile alla figura*

dell'Ente di ricerca".

2. E' opportuno ricordare anche in questa sede , che il citato comma 3 dell' art. 28 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, siano determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente ha nominato un commissario e due subcommissari. La relazione illustrativa del testo ricorda che il processo di avvio dell'ISPRA ha già comportato, sotto la gestione commissariale, l'unificazione della gestione di numerosi servizi di supporto, quali i servizi informatici e di rete, le attività e servizi di

formazione su temi ambientali, il portale web, la Biblioteca, le attività di carattere giuridico-legale, la programmazione, monitoraggio, controllo ed attivazione delle attività delle strutture ISPRA, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, le attività di comunicazione, informazioni in rete, editoria, eventi, nonché la gestione unitaria dei procedimenti amministrativi, economici, finanziari, contabili e di rendicontazione.

3. Per una sommaria descrizione dei tratti salienti dell'articolato in esame si fa rinvio al parere del 8 ottobre 2009. Per quanto attiene ai rapporti con il Ministero vigilante, va segnalato che nel testo si prevede che il Ministro dell'ambiente e l'ISPRA stipulino una convenzione triennale con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale vengono individuati i servizi e le attività demandati all'Istituto e i relativi obiettivi programmatici, le risorse allo scopo disponibili e gli indicatori in base ai quali misurare l'andamento di tali attività, nonché i meccanismi di monitoraggio, e sono prefigurate le condizioni idonee ad assicurare l'efficace esercizio della vigilanza sull'operato dell'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi. In sede di prima applicazione del regolamento, all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibererà il bilancio unificato, come atto preliminare per assicurare la continuità delle procedure di spesa.

4. La Sezione, nel richiamato parere, reso nell'Adunanza dell'8 ottobre 2009, ha sottolineato che alcuni profili, contenuti nella disposizione primaria che funge da supporto al processo di cui è parte essenziale il testo in esame, dovevano essere svolti in modo

ben più compiuto ed articolato. In particolare, si ricordava che il citato articolo 28 del dl n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, al comma 3, tra l'altro, stabilisce che il decreto che reca la costituzione del nuovo ente di ricerca, deve determinare *“le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale , nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente...”*. Si sottolineava in particolare che si tratta di un profilo di particolare delicatezza e complessità che deve essere sciolto normativamente in modo trasparente ed esauriente con l'avvio della vita istituzionale del nuovo soggetto, mentre il testo inizialmente trasmesso appariva non coerente con la previsione della norma primaria che richiedeva al riguardo una disciplina specifica. In particolare, nel parere interlocutorio si prendeva atto che la fase transitoria, affidata al Commissario, ha comunque assolto alla funzione di non creare soluzioni di continuità nella operatività degli enti ma che essa non può surrogare le procedure *“per l'assunzione e l'utilizzo del personale ..”* evocate dalla norma primaria, che devono dunque trovare nelle fonti normativa secondaria in esame la propria base giuridica a regime. In sostanza nel testo inizialmente proposto mancava proprio quella parte destinata a disciplinare in modo stabile il personale ed il suo utilizzo e che è stata affrontata dal Commissario in via d'urgenza in vista dell'assetto a regime, da disciplinare con lo strumento regolamentare in esame.

5. Si prende atto positivamente delle modifiche che vengono ora proposte:

- nel comma 1 dell'art. 10 (Incompatibilità), dove si è soppressa la previsione della indisponibilità dei posti resi liberi presso l'Amministrazione di provenienza in ragione della nomina in ISPRA del presidente e del direttore generale, se dipendenti pubblici;
- nell'art. 8 (Consiglio scientifico) dove si è ricondotta anche la scelta del presidente entro gli stessi parametri di professionalità stabiliti per tutti i membri del Consiglio scientifico.

6. Ma è il nuovo art. 9 bis (Personale e assetto organizzativo) che offre ora una piattaforma normativa più stabile alla questione di fondo, posta nel parere istruttorio, in ordine ai profili organizzativi del personale. Infatti, l'esercizio della potestà regolamentare trova ora un preciso parametro nei principi posti dall'art. 4 e dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale a tempo indeterminato e determinato restano disciplinate dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, in quanto applicabili agli enti di ricerca. In particolare, si chiarisce che tutto il personale di ruolo degli enti soppressi è inquadrato nel ruolo dell'ISPRA, mantenendo il proprio stato giuridico ed economico; e con una tabella , che è parte integrante del testo, si presenta una rimodulazione della pianta organica distinta , numericamente, nelle varie professionalità dirigenziali e non dirigenziali presenti , che confluiscono nella nuova compagine. Si è ben consapevoli che la complessità del processo di riordino deve affrontare e sciogliere

ancora questioni delicate, relative in particolare alle prospettive del personale non di ruolo, che pure costituisce una componente rilevante della operatività del nuovo soggetto. Tuttavia si ritiene che il nuovo art. 9 bis ponga ora una cornice normativa idonea per avviare il riassetto organizzativo dentro parametri posti da norme primarie, al cui interno potrà esplicarsi in modo ordinato il successivo esercizio della potestà regolamentare. Sulla situazione di fatto del personale e sulle riduzioni introdotte (e i connesso risparmi), la nota tecnica trasmessa a corredo della formulazione del nuovo art. 9 bis, fornisce elementi informativi di maggior dettaglio.

7. Le modifiche introdotte nell'art 7 (Collegio dei revisori dei conti) , in ordine alla composizione del Collegio dei revisori , danno attuazione alla disposizione recata dall'art. 35 octies del dl n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009.

8. . Il processo avviato lascia aperta la questione della attuale consistenza delle sedi in atto operanti sul territorio, riferite alle soggettività confluite nel nuovo Ente di ricerca, e sulle modalità organizzative con cui si intende attuare questa possibilità di decentrare sedi sul territorio, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili ed in coordinamento con il sistema delle agenzie regionali e provinciali. Sono profili che dovranno trovare in sede regolamentare idonea soluzione. Tuttavia , appare opportuno chiarire meglio nel corpo del testo che tutto il sistema dei controlli ambientali si articola su una rete nazionale di soggetti tecnici centrata sulla funzione di indirizzo dell'ISPRA e sulla articolazione dei soggetti locali (ARPA/APPA), sistema che è chiamato ad operare

nella logica della leale cooperazione istituzionale.

P.Q.M.

La Sezione, preso atto delle modifiche introdotte nel testo proposto, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso, con le osservazioni svolte nel punto 8 della parte motiva.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna



IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

(Lidia Grassucci)
